

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO



S T A T U T O

*Approvato dall'Assemblea Straordinaria Bologna 8 dicembre 2014 e dalla
Giunta Nazionale CONI - Delibera n.242 del 2 luglio 2015*

Aggiornato con

*MODIFICHE APPORTATE DAL COMMISARIO AD ACTA PER
ADEGUAMENTO NORMATIVO ALL'ART. 1 COMMA 970 LEGGE 234 DEL
30/12/2021*

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI - delibera n°279 del 15.09.2022

INDICE

Art. 1 Costituzione	5
Art. 2 Scopi	6
Art. 3 Durata e sede	8
Art. 4 Mezzi finanziari	8
Art. 5 Patrimonio	9
Art. 6 Bilancio federale ed esercizio finanziario	9
Art. 7 Associati	11
Art. 8 Affiliazione e tesseramento	11
Art. 9 Società ed associazioni sportive	13
Art. 10 Atleti	14
Art. 10 bis Vincolo degli atleti tesserati	15
Art. 10 ter Durata del vincolo e modalità di scioglimento	15
Art. 11 Dirigenti federali e componenti delle Commissioni Federali	17
Art. 12 Soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate	17
Art. 13 Ufficiali di Gara	18
Art. 14 Tecnici sportivi	18
Art. 15 Medici e collaboratori parasanitari	18
Art. 16 Diritti e doveri degli associati e dei tesserati	19
Art. 17 Cessazione di appartenenza alla FIPAV	19
Art. 18 Sanzioni	20
Art. 19 Vincolo di giustizia	20
Art. 20 Organi Federali	21
Art. 21 Cariche elettive: candidature e durata	22
Art. 22 Eleggibilità	23
Art. 23 Incompatibilità	25
Art. 24 Assemblea Nazionale: composizione e convocazione	26
Art. 25 Assemblea Nazionale: attribuzioni	27

Art. 26 Assemblea Nazionale: partecipazione	28
Art. 27 Assemblea Nazionale: costituzione	30
Art. 28 Assemblea Nazionale: diritto di voto	30
Art. 29 Assemblea Nazionale: deliberazioni	34
Art. 30 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: composizione e convocazione	35
Art. 31 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: attribuzioni	36
Art. 32 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: partecipazione	36
Art. 33 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: costituzione	36
Art. 34 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: diritto di voto	37
Art. 35 Consiglio Federale: composizione e convocazioni	37
Art. 36 Consiglio Federale: integrazioni	39
Art. 37 Consiglio Federale: compiti	39
Art. 38 Giunta Esecutiva	41
Art. 39 Giunta Esecutiva: integrazioni	41
Art. 40 Consiglio Federale: decadenza	41
Art. 41 Presidente Federale	42
Art. 42 Vice Presidenti Federali	44
Art. 43 Collegio dei Revisori dei Conti: composizione	44
Art. 44 Collegio dei Revisori dei Conti: compiti e convocazione	45
Art. 45 Collegio dei Revisori dei Conti: integrazioni	46
Art. 46 Consulta Nazionale: composizione	46
Art. 47 Consulta Nazionale: convocazione e funzionamento	46
Art. 48 Consulta Nazionale: compiti	47
Art. 49 Organizzazione Periferica	47
Art. 50 Consigli Periferici: composizione e convocazioni	48
Art. 51 Comitati Periferici: attribuzioni	49
Art. 52 Consulta Regionale	50
Art. 53 Assemblee Periferiche	51

Art. 54 Assemblee Periferiche: attribuzioni	51
Art. 55 Presidente del Comitato Periferico	52
Art. 56 Revisore dei Conti Periferico	52
Art. 56 bis Commissione Tesseramento Atleti	53
Art. 57 Organi di Giustizia	53
Art. 58 Organi di Giustizia: principi di funzionamento	54
Art. 59 Organi di Giustizia: competenze	55
Art. 60 Procura Federale: composizione e competenze	56
Art. 61 Commissione Federale di Garanzia	58
Art. 62 Provvedimenti di clemenza e riabilitazione	59
Art. 63 Collegio di Garanzia dello Sport	60
Art. 64 Il Segretario Generale	60
Art. 64 bis Segreteria Federale	61
Art. 65 Leghe ed Associazioni Nazionali	61
Art. 66 Regolamenti di applicazione	62
Art. 67 Modifiche allo Statuto	63
Art. 68 Proposta di scioglimento della Federazione	63
Art. 69 – Norme transitorie	64

Art. 1 Costituzione

1. La Federazione Italiana Pallavolo (più brevemente denominata FIPAV) è legalmente costituita dalle società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley come disciplinate dalla FIVB e dalla CEV ed è l'unico soggetto riconosciuto dal CONI, dal CIP, dalla CEV e dalla FIVB preposto alla organizzazione ed alla regolamentazione di queste discipline in Italia nonché a rappresentare l'attività pallavolistica italiana in campo internazionale.
2. La FIPAV ha natura giuridica di associazione con personalità di diritto privato ed è disciplinata dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n.15 nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP.
4. Lo Statuto, i regolamenti, le norme e le decisioni della Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), alla quale la FIPAV aderisce, sono considerati parte integrante dello Statuto Federale se non in contrasto con le normative del CIO e del CONI e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi tesserati ed affiliati, nonché da chiunque fosse interessato allo sport della pallavolo, salvo diversa autorizzazione della FIVB.
5. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo la FIPAV svolge le proprie funzioni in piena autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza del CONI e del CIP per quanto riguarda l'attività di sitting volley.

6. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA, prevederà modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.

Art. 2 Scopi

1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:
 - a. la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley;
 - b. lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP;
 - c. la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIPAV potrà:
 - dettare le regole del gioco della pallavolo, del beach volley e del sitting volley, in aderenza alle norme della FIVB;
 - disciplinare l'ordinamento dei campionati, fissare i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati, assegnare il titolo di Campione d'Italia e ratificare le promozioni e le retrocessioni;
 - presiedere alla formazione delle squadre nazionali e fissarne il programma;
 - fissare i criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul diritto sportivo e i criteri di iscrizione ai campionati

basati anche sui requisiti economici-gestionali e di equilibrio finanziario degli affiliati;

- curare le relazioni sportive internazionali anche al fine di armonizzare i calendari sportivi; - dettare principi ed emanare regolamenti in tema di tesseramento di atleti provenienti da federazione straniera nonché emanare le norme per l'utilizzazione in campo degli atleti non selezionabili per la formazione delle squadre nazionali al fine di promuovere la competitività delle squadre e delle rappresentative nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili;
- promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
- promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;
- organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;
- aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- intrattenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;

- costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3.
- 3. Oltre all'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica la pratica dello sport della pallavolo potrà articolarsi in altri distinti settori, tenuto conto delle relative esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa. In particolare, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello Stato nonché con le norme e le direttive del CONI, del CIP, della FIVB e del CIO, sono disciplinati:
 - a. il settore attività amatoriale
 - b. il settore attività giovanile – promozionale
 - c. il settore sitting volley.

Per ciascuno di essi, il Consiglio Federale può nominare una struttura di Settore, con funzioni consultive e tecnico-organizzative.

- 4. Appartengono alla FIPAV tutte le manifestazioni e le gare di pallavolo, di beach volley e di sitting volley organizzate in Italia direttamente dalla Federazione ovvero dalla Federazione autorizzate e patrocinate, fatti salvi i diritti dell'ente o società organizzatrice.

Art. 3 Durata e sede

- 1. La durata della FIPAV è illimitata e la sua sede è in Roma.

Art. 4 Mezzi finanziari

Alle spese occorrenti per il funzionamento della FIPAV si provvede con le entrate derivanti da:

- a. quote associative;
- b. quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare e varie;

- c. proventi realizzati mediante l'attività svolta per il raggiungimento degli scopi sociali nonché dalla cessione dei diritti sulle manifestazioni e le gare di pallavolo;
- d. contributi di enti pubblici o privati;
- e. qualsiasi altra entrata consentita dalla legge, a qualunque titolo realizzata.

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio della FIPAV è costituito da:
 - a. immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b. attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c. patrimonio netto;
 - d. debiti e fondi.
2. Di esso fa parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento.
3. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 Bilancio federale ed esercizio finanziario

1. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della FIPAV devono essere inserite in un unico bilancio.
2. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FIPAV. La struttura del bilancio e i criteri di redazione delle scritture contabili sono disciplinati dalla legge, dalle norme e dai principi dettati dal CONI e da un regolamento predisposto secondo i principi di contabilità di diritto comune e approvato dal Consiglio Federale.

Ove la FIPAV costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato in apposita sezione del sito internet federale prontamente rintracciabile e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
4. La gestione finanziaria della Federazione spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ciascun quadriennio olimpico dall'Assemblea Nazionale elettiva e al bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Esecutiva, approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso al CONI nei termini da quest'ultimo stabiliti.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta Esecutiva predispone il bilancio d'esercizio e lo deposita presso la sede federale, con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché possano prenderne visione tutti gli associati e i tesserati interessati.
6. Entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio Federale e inviato al CONI per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale.
7. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, sono pubblicati, entro 15 giorni da tale approvazione, in apposita sezione del sito internet federale prontamente rintracciabile. Nella medesima sezione sono pubblicati, altresì, il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
8. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere 9 convocata l'Assemblea Nazionale delle società o associazioni sportive affiliate per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio.
9. A partire dall'esercizio 2016, la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate è curata da primaria società di revisione.

Art. 7 Associati

1. Possono associarsi alla FIPAV tutte le società ed associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Statuto che ne facciano richiesta.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Federale o per sua delega dalla Giunta Esecutiva.
3. Contro il diniego di ammissione è proponibile il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.
4. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della Legge 31.3.2000 n.78 e dell'art.29 dello Statuto CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi.

Art. 8 Affiliazione e tesseramento

1. Possono partecipare all'attività della FIPAV secondo le procedure previste nei regolamenti federali:
 - a. le società e le associazioni sportive che intendono praticare lo sport della pallavolo;
 - b. gli atleti;
 - c. i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;
 - d. i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;
 - e. gli ufficiali di gara;
 - f. i tecnici sportivi;
 - g. i medici e i collaboratori parasanitari;

2. Le società e le associazioni sportive sono autorizzate a partecipare all'attività federale mediante l'affiliazione, che deve essere rinnovata annualmente.
3. Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari sono autorizzati a partecipare all'attività federale mediante il tesseramento, che deve essere rinnovato annualmente.
4. La FIPAV disciplina nel presente Statuto i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva, nel rispetto delle disposizioni in materia emanate ogni quadriennio con apposita circolare dalla Giunta Nazionale del CONI allo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli.
5. Il Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV stabilisce le modalità ed i termini per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento.
6. I requisiti e le procedure per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.
7. L'Affiliato deve essere munito di indirizzo di posta elettronica certificata.
8. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata. Sono altresì punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile; e la prescrizione della

relativa azione disciplinare resta sospesa finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.

Art. 9 Società ed associazioni sportive

1. Le società e le associazioni sportive che costituiscono la FIPAV sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Esse devono inoltre esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
2. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di esso, dal Consiglio Federale della FIPAV e devono essere rette da statuti da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, per delega di essa, del Consiglio Federale della FIPAV. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli statuti.
3. Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la FIPAV devono essere redatti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV ed essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. Gli statuti devono comunque prevedere:
4. che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvederanno alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti al fine di cui agli articoli 26, 28 e 30 del presente Statuto;
5. che, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza alla FIPAV della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale

all'adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono altresì soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Le società e le associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della FIPAV gli atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane e delle rappresentative nazionali, regionali e provinciali.

Art. 10 Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV. 2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.
2. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO e del CONI, impegnandosi al rispetto del "Codice di comportamento sportivo" approvato dal CONI, e dalla FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI. È fatto loro divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FIPAV ovvero in quello della FIVB o della CEV.
3. Gli atleti selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
4. È garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica che non potrà avvenire prima di quattro mesi dalla data del parto.

Art. 10 bis Vincolo degli atleti tesserati

1. Con la procedura di tesseramento, per l'atleta dilettante o comunque non professionista si costituisce il vincolo nei confronti di una associazione o società sportiva associata alla Federazione.
2. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante.

Art. 10 ter Durata del vincolo e modalità di scioglimento

1. Ai fini della determinazione della durata del vincolo per gli atleti di età inferiore ai 12 anni si fa riferimento all'anno solare di nascita; per tutti gli altri atleti si fa riferimento all'anno sportivo. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti al successivo 7° comma, la durata del vincolo sportivo è stabilita come segue:
 - 6 anni dalla data del tesseramento, a partire dal dodicesimo anno di età, e, comunque, fino al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie il 18° anno di età; 6 anni dalla data del tesseramento a partire dal diciottesimo anno di età, fino al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie il 24° anno di età;
 - cinque anni dalla data del tesseramento a partire dal ventiquattresimo anno di età;
 - un anno per gli atleti di età inferiore ad anni dodici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale.

3. Al termine dell'anno sportivo in cui viene a scadenza ogni periodo di durata del vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato; in questa seconda ipotesi si fa luogo ad un indennizzo, nella misura fissata dai Regolamenti Federali.
4. I Regolamenti Federali possono stabilire che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità del beach volley, e sitting volley.
5. Il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:
 - a. per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;
 - b. per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
 - c. per consenso dell'associato vincolante;
 - d. per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
 - e. per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;
 - f. per giusta causa;
 - g. per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;
 - h. per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.

Art. 11 Dirigenti federali e componenti delle Commissioni Federali

1. Sono dirigenti federali coloro i quali, a seguito di elezione, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o territoriali, secondo le norme del presente Statuto.
2. I componenti delle Commissioni Federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte degli organi giurisdizionali centrali o territoriali nonché di tutte le altre commissioni previste nel presente Statuto o nei regolamenti federali, ovvero delle Commissioni e dei Gruppi di Studio costituiti dalla Giunta Esecutiva.

Art. 12 Soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate

1. I soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dagli statuti degli associati.
2. Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.
3. Nelle società sportive costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni, la qualifica di socio proprietario di una quota del capitale sociale superiore al trenta per cento è incompatibile con analoga qualifica in altra società o associazione sportiva associata alla FIPAV.

Art. 13 Ufficiali di Gara

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di pallavolo per assicurarne la regolarità.
2. Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla FIPAV nelle rispettive categorie nazionali con autonomia tecnica, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Art. 14 Tecnici sportivi

1. I tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale nella qualifica loro attribuita dai Regolamenti Federali e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.
2. I tecnici sportivi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 15 Medici e collaboratori parasanitari

1. Partecipano all'attività sportiva della FIPAV i medici iscritti all'ordine professionale competente nonché i massofisioterapisti e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale i quali prestano la loro attività a favore delle società e associazioni sportive affiliate ovvero a favore della Federazione.

Art. 16 Diritti e doveri degli associati e dei tesserati

1. Gli associati alla FIPAV, purché regolarmente affiliati hanno diritto:
 - a. di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b. di partecipare all'attività sportiva ufficiale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c. di godere dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concessi dalla FIPAV o dal CONI.
2. I tesserati hanno diritto:
 - a. di partecipare all'attività federale;
 - b. di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti.
3. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali.

Art. 17 Cessazione di appartenenza alla FIPAV

1. Gli associati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:
 - a. per recesso;
 - b. per mancata riaffiliazione entro i termini previsti dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
 - c. per scioglimento volontario o derivante da provvedimento dell'autorità giudiziaria statale che ne determini la cessazione dell'attività;
 - d. per inattività sportiva durante due stagioni sportive consecutive;

- e. per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti previsti;
- f. per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia.

2. Contro la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto del CONI. In ogni caso di cessazione gli associati devono provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FIPAV ed agli altri associati e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

3. I tesserati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:

- a. per mancato rinnovo annuale del tesseramento;
- b. per cessazione di appartenenza alla FIPAV delle rispettive società ed associazioni sportive;
- c. per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d. per radiazione, irrogata dagli Organi Giurisdizionali per gravi infrazioni alle norme federali.

Art. 18 Sanzioni

1. Gli associati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare dagli stessi stabilite. 2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento Giurisdizionale.

Art. 19 Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FIPAV, nel rispetto della sfera di propria competenza, hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito

dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati della Federazione.

2. Gli affiliati e i tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento Giurisdizionale.

Art. 20 Organi Federali

1. Sono organi centrali della FIPAV:
 - a. l'Assemblea nazionale;
 - b. il Consiglio Federale;
 - c. il Presidente della Federazione;
 - d. i Vice Presidenti;
 - e. la Giunta Esecutiva;
 - f. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g. il Segretario Generale.
2. Sono organi periferici:
 - a. l'Assemblea Regionale e l'Assemblea Territoriale;
 - b. il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Territoriale;
 - c. il Comitato Regionale e il Comitato Territoriale;
 - d. il Revisore dei Conti periferico;
 - e. i Delegati Regionali e Territoriali.
3. Sono Organi di Giustizia della FIPAV quelli elencati all'articolo 57 del presente Statuto.

Art. 21 Cariche elettive: candidature e durata

1. Tutti gli Organi Federali sono elettivi, ad eccezione del Segretario Generale, degli Organi di Giustizia, dei Delegati Regionali e Territoriali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.
2. Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 22 del presente Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica territoriale, regionale o nazionale fino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle Assemblee Territoriali. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura. Le candidature alla carica di Presidente Federale devono essere accompagnate da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale elettiva. Le candidature alla carica di Presidente Federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea. Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici. Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea. Le modalità di presentazione e d'accettazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Organico.

3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni. Il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del Consiglio federale restano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e non possono svolgere più di tre mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai Presidenti e ai membri dei Consigli Regionali, nonché ai Presidenti e ai membri dei Consigli Territoriali.
4. Tutte le cariche federali assunte per elezione si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Territoriale coloro che, siano regolarmente tesserati.
2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale o che abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.
3. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale i tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b. aver raggiunto la maggiore età;
 - c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; il

Presidente, i Vicepresidenti e i componenti del Consiglio federale altresì devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

- d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e. non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione;
 - f. non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
 - g. non avere in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI.
5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.
6. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle

Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

Art. 23 Incompatibilità

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli Organi di Giustizia o della Procura Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale.
2. La carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.
3. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia o della Procura Federale, nonché quella di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e con qualsiasi carica in seno agli affiliati.
4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente.
5. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 24 Assemblea Nazionale: composizione e convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è composta dagli associati alla FIPAV regolarmente affiliati ed aventi diritto di voto alla data della sua celebrazione.
2. È il massimo Organo della Federazione e ad essa spettano compiti deliberativi. Le sue decisioni possono essere modificate solo da delibere assunte in una successiva Assemblea.
3. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC), ovvero, nel caso in cui l'affiliato non disponga di PEC, a mezzo raccomandata postale, spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
- 3bis. Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, la candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
4. Il Consiglio Federale fissa anche l'ordine del giorno contenente le materie da trattare nell'Assemblea. Il Consiglio Federale è obbligato ad inserire suppletivamente nell'ordine del giorno le materie che gli siano state proposte da almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla convocazione dell'Assemblea.
5. La FIPAV adotta tutte le iniziative necessarie a favorire la massima partecipazione degli aventi diritto a voto all'Assemblea Nazionale.

Art. 25 Assemblea Nazionale: attribuzioni

1. L'Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per:
 - a. verificare l'attuazione del bilancio programmatico di indirizzo da parte del Consiglio Federale nel quadriennio precedente;
 - b. eleggere con votazioni separate il Presidente Federale (con ciò approvando il bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio in corso dallo stesso presentato), i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c. deliberare su ogni altra materia posta all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:
 - a. per deliberare sull'approvazione del bilancio, quando si verifichino le condizioni previste dall'articolo 6, comma 8, del presente Statuto;
 - b. nelle ipotesi previste nel presente Statuto, per eleggere con votazioni separate il Presidente, i Vice Presidenti o l'intero Consiglio Federale decaduti ovvero singoli componenti dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - c. per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d. per deliberare le proposte di modifica dello Statuto federale;
 - e. per deliberare la proposta di scioglimento della Federazione;
 - f. su richiesta motivata di almeno la metà più uno delle società ed associazioni sportive aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti, per deliberare sull'ordine del giorno indicato dai richiedenti;
 - g. su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

h. su richiesta di almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni tesserati aventi diritto di voto nelle assemblee sociali.

3bis. Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

4. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la verifica dei poteri ed i componenti della Commissione di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
5. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria da parte degli Organi di volta in volta indicati dal presente Statuto, alla convocazione provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Su proposta del Presidente Federale l'Assemblea Nazionale nomina i Presidenti Onorari e i Soci d'Onore della Federazione.

Art. 26 Assemblea Nazionale: partecipazione

1. Per le società ed associazioni sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea Nazionale la persona che ne ha la rappresentanza legale, il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni tesserati in attività. In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la società o l'associazione sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno od un suo delegato purché componente il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserato FIPAV. I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici esercitano il diritto di voto spettante alla categoria per la quale risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici partecipanti alle assemblee nazionali non possono ricevere né rilasciare deleghe in quella sede.
2. I Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto, nella misura massima di seguito indicata:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe, fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe, fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1 oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2 oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3 oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4 oltre le 500 associazioni e società votanti;
- 5 oltre le 600 associazioni e società votanti;

I Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega. Nelle Assemblee Territoriali, in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega. I Presidenti dei Comitati Territoriali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Territoriali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

2bis. La delega deve essere redatta per iscritto su documento che riporti l'intestazione dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;

3. È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare di squalifica, inibizione o sospensione irrogato dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione, ai rappresentanti degli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
4. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali, degli Organi di Giustizia e delle Commissioni Nazionali.

Art. 27 Assemblea Nazionale: costituzione

1. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita:
 - a. in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;
 - b. in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 67 del presente Statuto, quando sia presente o rappresentato almeno un quarto degli aventi diritto a voto ove si tratti di Assemblea nella quale si deve procedere all'elezione di Organi Federali; qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto a voto quando si tratti di Assemblea non elettiva.

Art. 28 Assemblea Nazionale: diritto di voto

1. Nelle Assemblee federali hanno diritto ad un voto, sempreché in regola con la riaffiliazione, i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea,

a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

2. Per le società che svolgono unicamente attività di beach-volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività agonistica, si intende realizzato con la partecipazione ad almeno tre tappe del Campionato Italiano o di Tornei autorizzati. Le società di beach-volley che svolgono l'attività agonistica sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1. L'attività di beach-volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.
- 2bis. Per le società che svolgono unicamente attività di sitting volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività sportiva, si intende realizzato con la partecipazione al Campionato Italiano o ad almeno 5 Tornei autorizzati. Le società di sitting volley che svolgono l'attività sportiva sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1. L'attività di sitting volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti oltre al proprio voto, ciascuna società o associazione sportiva affiliata ha diritto, sia per il settore maschile sia per il settore femminile, ad un numero supplementare di voti, in connessione alla partecipazione ai campionati federali ed ai risultati conseguiti nella stagione agonistica immediatamente precedente l'Assemblea nazionale.

4. I voti supplementari ammontano:

- a. ad uno per la partecipazione a ciascun campionato di categoria indetti annualmente dal Consiglio Federale;
- b. ad uno per la partecipazione a ciascuno dei campionati regionali di primo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (1^a- 2^a- 3^a divisione maschile e femminile);
- c. a due per la partecipazione a ciascuno dei campionati regionali di secondo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (serie D maschile e femminile);
- d. a tre per la partecipazione a ciascuno dei campionati nazionali di primo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (Serie B1 - B2 – C maschile e femminile);
- e. a quattro per la partecipazione a ciascuno dei campionati nazionali di secondo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (Serie A1 e A2 maschile e femminile);
- f. ad uno per la prima posizione in classifiche di campionati regionali di primo e secondo livello che dia diritto alla promozione; nei campionati che si disputano con più gironi il voto supplementare spetta ad una sola società promossa per ogni girone e nel caso di più promozioni nello stesso girone va attribuito soltanto alla società migliore classificata fra le promosse; se, in un girone nessuna squadra è stata promossa, il voto supplementare non va attribuito ad alcuna società.
- g. a due per la prima posizione in classifiche di campionati nazionali di primo e secondo livello che dia diritto al titolo di Campione d'Italia o alla promozione; nei campionati che si disputano con più gironi il voto supplementare spetta ad una sola società promossa per ogni girone e nel caso di più promozioni nello stesso girone va attribuito soltanto alla società migliore classificata fra le promosse; se, in un girone nessuna squadra è stata promossa, il voto supplementare non va attribuito ad alcuna società.

- h. ad uno per il Titolo di Campione Regionale dei campionati di categoria che non prevedono la disputa della Finale Nazionale.
 - i. a due per il Titolo di Campione Nazionale dei campionati di categoria che prevedono la disputa della Finale Nazionale; in questi campionati il Titolo di Campione Regionale non dà diritto ad ulteriori voti supplementari. La partecipazione con più squadre allo stesso Campionato non dà diritto ad ulteriori voti supplementari.
5. Il voto supplementare non viene attribuito se la squadra non ha portato a termine il campionato o ne è stata comunque esclusa.
- 5bis. Ai fini Assembleari alle associazioni e società sportive non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna associazione o società sportiva potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.
- Nel caso in cui vi siano meno di 500 società aventi diritto a voto, si applica, come unico limite quello che consente a ciascuna società di detenere al massimo 15 volte il voto di base.
6. Nelle assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi:
- a. per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e per la quota parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività; il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni in attività e quello dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva

- b. per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza legale per l'intera quota pari al cento per cento. Nelle assemblee non elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi per l'intera quota pari al cento per cento da chi ne ha la rappresentanza legale.

Art. 29 Assemblea Nazionale: deliberazioni

1. Salvo quelle aventi per oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione, le delibere sono validamente approvate dall'Assemblea ove ottengano la maggioranza dei voti presenti.
2. Tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto, le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie. La FIPAV adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in coerenza con le modalità e regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI. Se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, le altre votazioni si svolgono per alzata di mano o per mezzo di sistemi informatici equivalenti e controprova nei casi dubbi su decisione del Presidente dell'Assemblea, ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto a voto.
Gli aventi diritto a voto, per l'elezione di componenti del Consiglio Federale, hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.
3. A seguito delle elezioni per le cariche federali vengono nominati:
 - a. alla carica di Presidente della Federazione il candidato che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati anche in caso di ballottaggio; alle cariche di Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, Presidente del Collegio dei Revisori

dei Conti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti, salvo quanto previsto al successivo art.35, comma 1 bis;

- b. alla carica di rappresentante degli atleti nel Consiglio Federale il candidato e la candidata che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
 - c. alla carica di rappresentante dei tecnici nel Consiglio Federale il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti.
4. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.
5. Nelle assemblee nazionali elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio vengono scelti tra i componenti degli Organi di Giustizia centrali e della Procura Federale purché non candidati alle cariche federali. Il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

Art. 30 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: composizione e convocazione

1. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici sono composte dai rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati e i rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati eletti dai tesserati di ciascuna società o associazione sportiva associata.
2. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici sportivi sono convocate dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci nei casi previsti, nella stessa sede e data fissata per l'Assemblea Nazionale degli associati.

Art. 31 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: attribuzioni

1. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici si riuniscono in via ordinaria entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici maggiorenni tesserati nel Consiglio Federale.
2. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici si riuniscono in via straordinaria per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici maggiorenni tesserati decaduti ovvero venuti a mancare per qualsiasi motivo.
3. Esclusivamente nelle Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici gli aventi diritto al voto possono essere portatori di deleghe in numero non superiore a tre.

Art. 32 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: partecipazione

1. Partecipano alle Assemblee Nazionali i rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati ed i rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati di ogni società o associazione sportiva che partecipa all'Assemblea Nazionale degli associati.

Art. 33 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: costituzione

1. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici sono validamente costituite:
 - a. in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i rappresentanti degli atleti e dei tecnici della metà delle società o associazioni sportive aventi diritto a voto;

- b. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici presenti.

Art. 34 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: diritto di voto

1. Ciascun rappresentante degli atleti e dei tecnici ha diritto a tanti voti quanti costituiscono rispettivamente il venti per cento ed il dieci per cento dei voti attribuiti alla società o associazione sportiva presso la quale sono tesserati.

Art. 35 Consiglio Federale: composizione e convocazioni

1. Il Consiglio Federale è composto da:
 - il Presidente della Federazione;
 - i due Vice Presidenti;
 - otto Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale delle società e associazioni sportive affiliate;
 - tre rappresentanti degli atleti, eletti dagli atleti maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 30-34 del presente Statuto;
 - un rappresentante dei tecnici, eletto dai tecnici maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 30-34 del presente Statuto.
- 1bis. Nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a quattro.

A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti sono riservati due posti al genere che esprime il maggior numero di atleti tesserati ed un posto all'altro genere.

Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di quattro componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di quattro non comporta la nullità dell'assemblea e dell'elezione, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto.

Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo art.36.

2. È presieduto dal Presidente Federale e vi assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni del Consiglio Federale deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno; si riunisce, altresì, tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle di emanazione dei regolamenti federali, sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
5. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti legali delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute, nonché, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno, i componenti italiani degli Organi e delle Commissioni della CEV e della FIVB, i rappresentanti della Federazione negli Organi del CONI, i Presidenti delle Commissioni Nazionali ed il Medico Federale.

6. I componenti del Consiglio Federale restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. Per il Presidente Federale vale quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del presente Statuto.

Art. 36 Consiglio Federale: integrazioni

1. Ad eccezione delle ipotesi previste nel successivo articolo 39 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Federale dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono progressivamente sostituiti da coloro che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea Nazionale utile che si terrà dopo l'evento che ha causato la vacanza. Ove sia compromessa la funzionalità dell'Organo si dovrà procedere alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento.

Art. 37 Consiglio Federale: compiti

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale elettiva, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.
2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a. adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
 - b. deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;

- c. deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
 - d. deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di assorbimento e di fusione;
 - e. deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
 - f. conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle Commissioni costituite presso la CEV e la FIVB e nominare i componenti degli Organi Giurisdizionali con durata quadriennale;
 - g. approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
 - h. deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
 - i. vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
 - j. esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di cui all'art.47.
 - k. verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, presentato ad inizio mandato dal Presidente Federale;
 - l. valutare i risultati sportivi conseguiti dalla Federazione;
 - m. vigilare sul buon andamento della gestione federale;
 - n. approvazione di una previsione annuale di spesa e di un rendiconto consuntivo riferito alle attività di sitting volley.
3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive.
4. Nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti nei commi precedenti, il Consiglio Federale può delegare ai Comitati Territoriali specifiche competenze tecnico organizzative e conferire ai medesimi l'espletamento di servizi a favore degli associati aventi sede nel territorio di competenza.

5. Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro Organo.

Art. 38 Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due componenti del Consiglio Federale nominati dal Consiglio stesso nella prima riunione utile. Ad essa assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni della Giunta Esecutiva deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti.
3. Alla Giunta Esecutiva sono attribuiti compiti propositivi e consultivi, nelle materie di competenza del Consiglio Federale.

Art. 39 Giunta Esecutiva: integrazioni

1. I componenti della Giunta Esecutiva dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono sostituiti dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

Art. 40 Consiglio Federale: decadenza

1. Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Federale:
 - a. le dimissioni del Presidente della Federazione;
 - b. le dimissioni presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei componenti.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e del Presidente, i quali nel caso di cui alla lettera a) restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento; in caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a perdurare in carica, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 42. Nell'ipotesi in cui alla lettera b) l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente Federale.
3. Determina, inoltre la decadenza dell'intero Consiglio, nonché quella della Giunta Esecutiva e del Presidente della Federazione, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 42, resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall'evento. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica del Vice Presidente, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 42, allo stesso subentra l'altro Vice Presidente.
4. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza degli altri Organi diversi dal Presidente Federale, anche se elettivi. In ogni caso non decadono il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di Giustizia sia centrali che periferici e la Procura Federale.
5. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.

Art. 41 Presidente Federale

1. Il Presidente Federale dura in carica quattro anni e può essere rieletto nel rispetto dei limiti di cui al precedente art.21, comma 3.

2. Ha la rappresentanza legale della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico – sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, e sottopone al Consiglio Federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale ai sensi del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
4. Previa formulazione dell'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva, vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'ordine del giorno.
6. Ha facoltà di concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 62 del presente Statuto.
7. In caso di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e ne riferisce immediatamente, per la ratifica, alla sua prima riunione utile nel corso della quale il Consiglio Federale deve anche accertare la sussistenza dei presupposti per l'assunzione dei provvedimenti.

Art. 42 Vice Presidenti Federali

1. I Vice Presidenti Federali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, nei limiti stabiliti dal precedente art.21, comma 3
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri vengono commessi con priorità al Vice Presidente con maggiore anzianità di carica; in caso di ulteriore parità, a quello di maggiore età.

Art. 43 Collegio dei Revisori dei Conti: composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs.27 gennaio 1992 n.88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n.474 e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FIPAV.
2. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nel caso di cessazione dalla carica, il Presidente è sostituito da primo dei non eletti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un quadriennio olimpico.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere formalmente invitati ad assistere alle riunioni degli Organi deliberanti centrali della FIPAV. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 44 Collegio dei Revisori dei Conti: compiti e convocazione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme di legge e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a. controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi Federali;
 - b. accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - c. verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d. redigere una relazione al bilancio;
 - e. vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un verbale che viene trascritto su apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti, riferendo al Presidente della Federazione su tutto ciò che ha riscontrato.
4. I Revisori dei Conti, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi della FIPAV, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni che comportino rilievi a carico della Federazione devono essere rese note immediatamente al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione del provvedimento di competenza.
5. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o della Giunta Esecutiva decadono dall'ufficio. È motivo di decadenza, altresì, la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.

Art. 45 Collegio dei Revisori dei Conti: integrazioni

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.
2. In caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui al comma 1, sarà indetta l'Assemblea Nazionale Straordinaria per le elezioni integrative da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento.

Art. 46 Consulta Nazionale: composizione

1. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Federale, dai Vice Presidenti Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali o, in caso di loro impedimento, da un rappresentante della Consulta Regionale nominato dalla Consulta stessa ovvero, per i Presidenti dei Comitati Regionali della Valle d'Aosta, del Trentino e dell'Alto Adige, da un rappresentante del Consiglio Regionale.

Art. 47 Consulta Nazionale: convocazione e funzionamento

1. La Consulta Nazionale è Presieduta dal Presidente Federale e ad essa assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali e li trasmette al Consiglio Federale.
2. La Consulta Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno, in occasione della predisposizione della previsione annuale programmatica, della predisposizione del bilancio nonché all'inizio e al termine di ogni stagione agonistica. Si riunisce altresì tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le decisioni della Consulta Nazionale sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Art. 48 Consulta Nazionale: compiti

4. La Consulta Nazionale è organismo consultivo del Consiglio Federale e, a tal fine, esprime pareri e formula proposte in ordine:
 - a. al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio;
 - b. all'ordinamento dei campionati e ai criteri di promozione e di retrocessione dei partecipanti;
 - c. all'adozione dei regolamenti federali e alle proposte di modifica dello statuto;
 - d. all'istituzione e alla composizione delle commissioni federali.

Art. 49 Organizzazione Periferica

1. L'organizzazione Periferica della FIPAV si articola in Comitati Regionali e in Comitati Territoriali.
2. Nelle circoscrizioni territoriali di Trento e Bolzano sono costituiti Organi Territoriali anche con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle regioni, alle strutture periferiche di livello regionale, denominati rispettivamente Comitato Regionale Trentino e Comitato Regionale Alto Adige.
3. In ogni Regione ove siano presenti almeno 10 associazioni e società affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Regionale. Nelle Regioni sono istituiti Comitati Territoriali, ciascuno dei quali non potrà avere meno di 30 affiliati con diritto di voto. I territori di competenza di questi ultimi sono specificati nell'allegato che è parte integrante del presente Statuto. Ai fini del computo

delle società affiliate aventi diritto al voto necessario alla istituzione dei Comitati Regionali o Territoriali rilevano unicamente le società affiliate aventi diritto al voto che praticano l'attività sportiva di pallavolo o di beach volley.

3bis. I territori di competenza dei Comitati territoriali di cui al comma precedente possono essere modificati anche con delibera del Consiglio Federale, assunta su proposta della Consulta Regionale e salvo approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

3ter. Qualora il territorio del Comitato Regionale coincida con il territorio del Comitato Territoriale non si fa luogo alla costituzione del Comitato territoriale e il Comitato Regionale competente assume anche le funzioni del Comitato Territoriale.

4. Nelle Regioni nelle quali, non esistano o vengano a mancare i requisiti di cui ai commi precedenti, il Consiglio Federale nomina un delegato.
5. I Comitati Regionali hanno sede nella città capoluogo di Regione. Solo in casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare la deroga. I Comitati Territoriali hanno sede nella città stabilita dal Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale competente.
6. Qualora, dopo l'istituzione del Comitato Regionale o Territoriale, venga meno il requisito numerico di cui al comma 3 del presente articolo, e lo stesso non sia ricostituito entro il termine della stagione sportiva successiva, il Consiglio Federale dichiara la decadenza dell'Organo periferico.

Art. 50 Consigli Periferici: composizione e convocazioni

1. I Comitati Regionali e Territoriali sono retti da Consigli eletti dalle Assemblee Ordinarie dei rispettivi territori, per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti al controllo di legittimità del Consiglio Federale.

2. I Consigli Periferici sono composti da un Presidente e da quattro Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è elevato a sei per i Comitati ai quali appartengono più di quaranta affiliati con diritto a voto.
3. I Consigli Periferici nominano al loro interno, e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea, un Vice Presidente con funzioni vicarie ed un Segretario.
4. Partecipano alle riunioni dei Consigli, con funzione consultiva, il Commissario degli Arbitri nonché i componenti del Consiglio Federale residenti nella circoscrizione.
5. Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.
6. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi Periferici ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, il Consiglio Federale ne delibera il commissariamento, e nomina contemporaneamente un Commissario per un periodo non superiore a 60 giorni, eventualmente rinnovabile, onde riportarli alla normalità.

Art. 51 Comitati Periferici: attribuzioni

1. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, i Comitati Periferici rappresentano la FIPAV ai fini sportivi nel territorio di competenza; cooperano con gli Organi Centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli Organi Periferici del CONI, con le Amministrazioni Pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti Territoriali alla programmazione sportiva.

2. I Comitati Periferici, nei limiti delle loro competenze, hanno autonomia gestionale e amministrativa.
3. Per i fini di cui ai commi che precedono i Comitati Periferici:
 - a. esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e organizzano l'attività demandata dai Regolamenti e dal Consiglio Federale;
 - b. amministrano, secondo le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV, i fondi di cui dispongono e approvano annualmente il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Revisore, in cui devono essere inserite tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite del Comitato; il bilancio d'esercizio del Comitato deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.
4. Inoltre, i Comitati attuano tutte le iniziative utili e necessarie allo sviluppo ed al miglioramento tecnico e funzionale della pallavolo; in particolare i Comitati Regionali, curano, prevalentemente, l'attività di formazione e qualificazione, i Comitati Territoriali, prevalentemente, l'attività di promozione e sviluppo. A tal fine i Comitati possono predisporre programmi annuali di attività da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione e l'assegnazione di fondi straordinari.

Art. 52 Consulta Regionale

1. Ad eccezione della regione Valle d'Aosta e della regione Trentino Alto - Adige, in ogni circoscrizione regionale è istituita, ove se ne determinino le condizioni, la Consulta Regionale, organismo consultivo del Comitato Regionale.
2. La Consulta Regionale è composta dal Presidente del Comitato Regionale che la presiede e dai Presidenti dei Comitati Territoriali appartenenti alla circoscrizione regionale. Il Presidente del Comitato Regionale convoca la

Consulta Regionale ogni volta che ne ravvisi la necessità, o, senza indugio, quando ne venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Territoriali.

3. La Consulta Regionale esprime pareri e formula proposte per la migliore attuazione ed il coordinamento dell'attività del territorio.
4. Per la convocazione della Consulta Regionale, per la validità delle riunioni e per l'approvazione delle decisioni si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per la Consulta Nazionale. I verbali delle riunioni della Consulta Regionale sono inviati al Consiglio Federale.

Art. 53 Assemblee Periferiche

1. Nelle Assemblee Periferiche, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, se non diversamente previsto. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art.26.
2. Le Assemblee Periferiche vengono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno 21 giorni prima della data stabilita. Nel caso di mancata convocazione provvede il Revisore dei Conti Periferico.
3. Le assemblee Periferiche devono svolgersi obbligatoriamente nel periodo che intercorre tra i 7 ed i 20 giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea nazionale; in ciascuna regione le assemblee Territoriali devono svolgersi prima dell'Assemblea Regionale.

Art. 54 Assemblee Periferiche: attribuzioni

1. Le Assemblee Periferiche si riuniscono in via ordinaria dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici e nel rispetto dei termini di cui all'art. 53, comma 3, per:

- a. eleggere, con votazioni separate, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Periferico;
 - b. deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Periferica Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale o Territoriale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'articolo 40. Inoltre le Assemblee Periferiche si riuniscono in via straordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio del Comitato qualora il bilancio stesso ottenga parere negativo del Revisore dei Conti o non venga approvato dal Consiglio Federale.

Art. 55 Presidente del Comitato Periferico

1. Il Presidente del Comitato Periferico rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIPAV nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Consiglio del funzionamento del Comitato nei confronti dell'Assemblea Periferica e del Consiglio Federale.
2. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea e svolge le funzioni del Presidente Federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

Art. 56 Revisore dei Conti Periferico

1. Presso ogni Comitato Periferico le funzioni e i compiti di cui all'art. 44 del presente Statuto sono svolte da un Revisore dei Conti e da un supplente, eletti dalle assemblee Periferiche.
2. Qualora non vengano presentate

candidature alla carica, il Revisore dei Conti Periferico o il supplente vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Periferico interessato.

2. Al Revisore dei Conti Periferico si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 43 e 44 del presente Statuto.

Art. 56 bis Commissione Tesseramento Atleti

1. La Commissione Tesseramento Atleti è composta dal Presidente e da ulteriori cinque membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, tutti nominati dal Consiglio Federale. Dura in carica 4 anni La Commissione Tesseramento Atleti assume delibere in materia di tesseramento e vincolo nonché sulle istanze avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento. Nel Regolamento Giurisdizionale possono essere previste sezioni distaccate della Commissione Tesseramento Atleti, con sede e competenza territoriale stabilita su base regionale. Il distretto territoriale di competenza può essere altresì stabilito accorpendo, eventualmente, più regioni limitrofe e può essere stabilita competenza funzionale limitata. Avverso le delibere della Commissione Tesseramento Atleti è proponibile ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

Art. 57 Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
 - a. il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b. i Giudici Sportivi Territoriali;
 - c. la Corte Sportiva di Appello.
2. Sono Organi di Giustizia Federale:
 - a. il Tribunale Federale;
 - b. la Corte Federale di Appello.

Art. 58 Organi di Giustizia: principi di funzionamento

1. Gli Organi di Giustizia della FIPAV promuovono il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali, la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione. Essi hanno piena e completa autonomia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Gli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
2. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento Giurisdizionale, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
3. La carica di Organo di Giustizia presso la FIPAV è incompatibile con la carica di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la FIPAV, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di

componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

4. Fermo quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento Giurisdizionale sono stabilite le regole relative ai procedimenti giurisdizionali, garantendo il diritto di difesa, il limite massimo di durata dei procedimenti, l'esecutività delle decisioni di primo grado e la possibilità di sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione, la possibilità di emanazione di provvedimenti cautelari. Sono altresì previsti gli istituti dell'astensione, della ricsuzione e la possibilità di revisione del giudizio.
5. In materia di doping, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI.
6. Agli Organi amministrativi e tecnici della FIPAV non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.

Art. 59 Organi di Giustizia: competenze

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a. la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b. la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c. la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d. i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e. ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di

ricusazione dei medesimi giudici. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito regionale e territoriale e sono in numero pari a quello dei Comitati Regionali e Territoriali. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

2. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
3. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la FIPAV, d'intesa con una o più Federazioni, può costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.

Art. 60 Procura Federale: composizione e competenze

1. Presso la FIPAV è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto e di 8 Sostituti Procuratori. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento Giurisdizionale, in conformità al Codice della

Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), 39 Statuto CONI. Ciascun componente della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive la dichiarazione di cui all'art. 58, comma 2. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale, i Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore Federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità eventualmente indicate nel Regolamento Giurisdizionale.

3. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
4. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza e mantengono la massima riservatezza sul contenuto delle indagini svolte. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
5. Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport

entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

6. Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI, Il Procuratore Federale avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione.
7. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Art. 61 Commissione Federale di Garanzia

1. Presso la FIPAV è istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento Giurisdizionale, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a. individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati

componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;

- b. individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
- c. sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d. formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 62 Provvedimenti di clemenza e riabilitazione

1. Il Presidente Federale può concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari quando risulti scontata la metà della pena inflitta dagli Organi di Giustizia.
2. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
3. Il Consiglio Federale può deliberare la concessione di provvedimenti generali di amnistia e di indulto delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari, determinandone i limiti e i presupposti.

4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
5. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 63 Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

Art. 64 Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici. Provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile.

2. Il Segretario Generale della FIPAV assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e della Consulta Nazionale, redigendone i verbali.
3. In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

Art. 64 bis Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali centrali, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati. La Segreteria Federale è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

Art. 65 Leghe ed Associazioni Nazionali

1. La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei.
2. Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell'ordinamento statale, ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FIPAV. Gli Statuti e i Regolamenti delle Leghe Nazionali devono essere approvati dal Consiglio Federale della FIPAV.
3. La carica di Presidente, di Componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti delle Leghe Nazionali è incompatibile con qualsiasi carica elettiva del CONI e della FIPAV.

4. Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento.
5. Le Leghe Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale.
6. In caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte di una Lega Nazionale o nel caso che non si sia garantito il regolare avvio e svolgimento dell'attività agonistica di settore ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento di una Lega Nazionale, il Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida ad uno o più dei propri componenti la cura dei compiti di cui al comma 4, revocando l'avocazione o l'incarico quando vengono a cessare le ragioni della decisione.
7. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con regolamento le funzioni e le competenze, nonché la possibilità di nomina di un Commissario in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento.

Art. 66 Regolamenti di applicazione

1. I regolamenti di applicazione del presente Statuto sono emanati dal Consiglio Federale. La relativa delibera deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il Regolamento Giurisdizionale ed i regolamenti di attuazione dello Statuto devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 67 Modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
3. Nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, il Consiglio Federale deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
4. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 68 Proposta di scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dalla Assemblea Nazionale Straordinaria secondo le vigenti norme di legge.
2. Ai fini della votazione sulla proposta di scioglimento non si tiene conto dei voti supplementari di cui al precedente articolo 28.

Art. 69 – Norme transitorie

1. L'art.10 ter, comma 2 del presente Statuto entrerà in vigore per gli atleti di primo tesseramento assoluto nell'anno sportivo 2021/2022 e:
 - dall'anno sportivo 2022/23 per gli atleti nati nel 1°semestre 1999 e 2° semestre 1998;
 - dall'anno sportivo 2023/24 per gli atleti nati nel 1°semestre 2000 e 2° semestre 1999;
 - dall'anno sportivo 2024/25 per gli atleti nati nel 1°semestre 2001 e 2° semestre 2000;
 - dall'anno sportivo 2025/26 per gli atleti nati nel 1°semestre 2002 e 2° semestre 2001;
 - -dall'anno sportivo 2026/27 per gli atleti nati nel 1°semestre 2003 e 2° semestre 2002;
 - dall'anno sportivo 2027/28 per gli atleti nati nel 1°semestre 2004 e 1° semestre 2003.
2. Il Consiglio Federale, con proprio provvedimento, potrà adeguare le disposizioni di cui al precedente art.10 ter e al primo comma del presente articolo 69 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'art.31 del D.Lvo 28 febbraio 2021, n. 36 , recante *“Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché' di lavoro sportivo.”* al fine della migliore aderenza delle regole federali alle disposizioni di legge in materia.
3. Per le società sportive che svolgono unicamente attività di sitting volley, l'attività sportiva utile ai fini del conseguimento del diritto di voto di cui all'art. 28, c.2 bis è quella svolta successivamente all'entrata in vigore del presente statuto.
4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della FIPAV che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge n.8/2018 e che

hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n.8/2018 possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art.29, comma 3, lett. a), anche la maggioranza di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.